

proposta di legge n. 151

a iniziativa dei Consiglieri Malaigia, Zaffiri, Zura Puntaroni

presentata in data 3 luglio 2017

NORME A SOSTEGNO DELL'ACCESSIBILITÀ DELLE PERSONE DISABILI
ALLE AREE DEMANIALI DESTINATE ALLA BALNEAZIONE

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge regionale si propone di attuare concretamente quanto sancito dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104: promuovere la piena integrazione della persona con disabilità nella collettività ed in particolare all'articolo 8 prevedere iniziative volte a ridurre stati di esclusione sociale ed interventi diretti ad eliminare o superare le barriere fisiche ed architettoniche, come già previsto dalla legge 9 gennaio 1989, n. 13 "Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche". Per quanto riguarda la fattispecie della presente proposta di legge, l'articolo 23, comma 3, della legge 104/1992, stabilisce che le concessioni demaniali per gli impianti di balneazione e i loro rinnovi, sono subordinati alla visibilità degli impianti e all'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone con disabilità. Viene richiesta, quindi, l'effettiva possibilità di accesso al mare, aspetto quest'ultimo spesso trascurato.

Il "Piano Demaniale Marittimo della Regione Marche", approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 169 del 2 febbraio 2005, così come modificata dalla deliberazione n. 117 del 2009, stabilisce all'articolo 13 (I Piani particolareggiati di spiaggia) l'obbligo degli interventi sulle aree demaniali, nel rispetto delle norme sulla tutela del paesaggio e dell'ambiente e di quelle sull'accessibilità e visitabilità degli stabilimenti balneari da parte delle persone con impedita o ridotta capacità motoria ed in particolare, al comma 3 bis, lettera h, che "l'accesso alle spiagge, ai diversamente abili, è favorito attraverso l'abbattimento delle barriere architettoniche"; per quanto riguarda le spiagge pubbliche l'articolo 15, comma 1, recita che "Nelle spiagge libere i Comuni garantiscono il servizio di pulizia dell'arenile e dei suoi accessi". Nel nostro quotidiano però

questa importante parte della normativa è rimasta lettera morta.

È dunque dovere morale e giuridico delle istituzioni provvedere nell'immediato a colmare questo vuoto adoperandosi al fine di garantire un diritto fondamentale e sancito dall'articolo 3 della Costituzione. È indispensabile dunque che tutte le spiagge libere vengano dotate degli accorgimenti utili alla libera fruizione di tutti i soggetti interessati, evitando la creazione di spiagge dedicate a particolari categorie di utenti, creando di fatto una mancanza di integrazione tra i diversi soggetti, norme specificano quindi l'obbligo di prevedere, per tutto l'arco dell'anno e a carico di ogni concessione, il libero e gratuito accesso per il raggiungimento della battigia tramite percorso adeguato all'eliminazione delle barriere architettoniche.

Appare in particolare necessario attrezzare anche le spiagge libere con idonei e accessibili servizi igienici e con adeguate discese a mare, che permettano alle persone con disabilità di arrivare in prossimità della battigia senza dover impattare nella sabbia con la carrozzina.

Il fine ultimo di questa legge è quello di garantire l'applicazione delle già vigenti normative in materia, con particolare riguardo alle spiagge pubbliche, affinché diventino a tutti gli effetti "spiagge accessibili" garantendo inoltre alle persone con disabilità un mezzo idoneo per entrare in acqua.

La presente proposta di legge si compone di 5 articoli:

Art. 1 - Finalità

Art. 2 - Linee Guida

Art. 3 - Divieti

Art. 4 - Norme generali

Art. 5 - Invarianza finanziaria

Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza.

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 3 della Costituzione, dell'articolo 8 della legge 5 dicembre 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), dell'articolo 3 dello Statuto della Regione e della deliberazione 2 febbraio 2005, n. 169 concernente il Piano di gestione integrata delle aree costiere e demanio marittimo, riconosce e sostiene il diritto delle persone disabili per una piena integrazione nella collettività, garantendo loro una libertà di accesso alle aree demaniali destinate alla balneazione.

2. A tal fine la Regione prevede iniziative volte a ridurre tutti quegli stati di esclusione sociale che impediscono alle persone con disabilità la piena mobilità e fruizione delle spiagge regionali.

Art. 2
(Linee Guida)

1. In attuazione delle finalità indicate all'articolo 1, i Comuni costieri singoli o associati della regione, sono tenuti ad osservare le seguenti linee guida in materia di corretto uso delle aree demaniali marittime destinate alla persona con disabilità, individuate nelle spiagge libere previste nei piani demaniali marittimi comunali.

2. Le amministrazioni comunali, secondo le esigenze del proprio territorio:

- a) individuano almeno una spiaggia da adibire alla fruizione delle persone con disabilità;
- b) predispongono parcheggi riservati alle persone con disabilità in corrispondenza delle aree individuate;
- c) garantiscono l'ingresso alla spiaggia tramite l'abbattimento delle barriere architettoniche presenti in prossimità delle aree individuate;
- d) garantiscono la presenza di servizi igienici realizzati possibilmente in legno o struttura cementizia, spogliatoi accessibili e docce esterne a filo di pavimento, con maniglioni e supporti e pavimentazione tattile. Dette strutture potranno essere rimovibili e, necessariamente, non infisse stabilmente nel terreno;
- e) posizionano strutture ombreggianti (ombrelloni, piante...), in proporzione alla superficie dell'area riservata;
- f) realizzano percorsi fino al mare con passerella di larghezza minima di 150 centimetri e piazzole sotto gli ombrelloni che permettono l'inversione di marcia lungo il tragitto;
- g) predispongono segnaletica e indicazioni (corrimano e mappe tattili) per persone affette da disabilità sensoriale;

- h) dotano, tenendo conto delle risorse a disposizione, le spiagge accessibili di sedie job, destinate solo ed esclusivamente all'uso da parte delle persone con disabilità ed ai propri accompagnatori;
- i) predispongono installazione di prese elettriche per apparecchi elettromedicali;
- j) promuovono, attraverso la diffusione a mezzo stampa e tramite pubblicazione nei siti istituzionali e portali turistici, la fruizione delle spiagge accessibili ai disabili attraverso apposite informazioni, indicando l'esatta ubicazione delle aree predisposte.

3. Per le finalità di cui al comma 2, i Comuni istituiscono le "spiagge accessibili" entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

Art. 3

(Divieti)

1. È fatto divieto di occupare in qualsiasi modo i corridoi di libero accesso al mare.

2. È fatto divieto di praticare giochi da spiaggia nei corridoi di libero accesso al mare e nelle aree adiacenti.

3. È fatto divieto di parcheggiare motocicli e biciclette nell'area prossimale l'accesso alle "spiagge accessibili".

Art. 4

(Norme generali)

1. I progetti per gli interventi volti all'accessibilità delle spiagge sono compatibili con la tutela e la salvaguardia dei valori paesaggistici ed ambientali.

2. La realizzazione delle spiagge accessibili non incide sulla dotazione di spiaggia libera prevista dal piano demaniale marittimo regionale.

Art. 5

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio regionale.

Art. 6

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.